



SETTORE RAGIONERIA

LA RESPONSABILE

MARINA ORSI

TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	VEDI ESTREMI DELLA REGISTRAZIONE	
DEL	(DATA E NUMERO)	

Ai Direttori Generali della Giunta
Al Servizio Affari della Presidenza
Al Gabinetto del Presidente della Giunta
All'Agenzia di Informazione e
comunicazione
All'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
All'Agenzia regionale per la ricostruzione
–sisma 2012
Ai Settori regionali

e p.c. Al Settore Funzionamento e gestione
dell'Assemblea Legislativa regionale
alfunzionamentogestione@postacert.regione.emiliaromagna.it
All'Agenzia regionale per il lavoro
ARLavoro@postacert.regione.emilia-romagna.it
Alle gestioni commissariali c/o Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile
ProCivSegr@postacert.regione.emilia-romagna.it
Al Commissario Delegato Art. 1, D.L. n. 74/2012

SEDE

TRASMISSIONE A MEZZO GESTIONE DOCUMENTALE

Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna

tel 051.527.5514 - 5407
fax 051.527.5921

Email: Gestionespesa@regione.emilia-romagna.it
PEC: gestionespesa@postacert.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.						Fasc.		

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2023 – NOVITÀ FISCALI

La legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, n. 197 del 29 dicembre 2022 è stata pubblicata il giorno stesso in Gazzetta ufficiale, Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43.

È in vigore dal 1° gennaio 2023.

Di seguito sono analizzate le disposizioni di rilievo fiscale.

1. MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO (ART 1, COMMA 54)

Il regime forfettario, di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145/2018, è caratterizzato dalla determinazione del reddito sulla base di coefficienti di redditività, variabili a seconda del codice ATECO attribuito all'attività svolta, e dalla tassazione con l'aliquota fissa del 15% (oppure del 5%, per i primi 5 anni, nel caso di nuove iniziative produttive).

Tale regime fiscale è accessibile alle persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari).

Il contribuente in regime forfettario **non riveste natura di sostituto di imposta**, e non subisce ritenuta d'acconto.

Il requisito oggettivo per accedere al forfettario riguarda la soglia di ricavi o compensi che è stata aumentata da 65.000 a **85.000 euro**.

Ciò significa che:

- i contribuenti già in regime forfettario che, nel 2022, hanno conseguito ricavi o compensi sino a 85.000 euro potranno mantenere il regime agevolato nel 2023;
- i contribuenti che non hanno usufruito, nel 2022, del regime agevolato, ma che hanno conseguito ricavi o compensi entro 85.000 euro, potranno aderire al forfettario, sempre che tutte le condizioni siano rispettate.

Tuttavia, a differenza degli anni passati, la legge di bilancio 2023 prevede **l'esclusione immediata**, laddove tali **ricavi o compensi dovessero superare, anche in corso d'anno, 100.000 euro**. In questo caso, il soggetto, **a partire dalle operazioni effettuate dalla** fuoriuscita dal regime forfettario, **dovrà emettere fattura con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto**.

Di seguito si riporta il testo dell'art. 1, commi 54 e 71 della *legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dalla Legge del 29/12/2022 n. 197*:

Comma 54: "I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno,

non superiori a euro 85.000 (...)”.

Comma 71: “Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Il regime forfetario **cessa di avere applicazione dall’anno stesso** in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”.

Sintesi per il 2023

Ricavi/compensi fino a 85.000 euro	Ricavi/compensi tra 85.000 e 100.000 euro	Ricavi/compensi oltre 100.000 euro
il contribuente che adotta il regime agevolato, lo mantiene anche nell’anno successivo	il contribuente mantiene il regime forfetario nell’anno in cui i ricavi o compensi superano la soglia degli 85.000, ma non quella dei 100.000 euro . Il regime agevolato, in questo caso, viene meno a partire dall’anno successivo.	il contribuente in regime forfetario è immediatamente estromesso, già in corso d’anno .

In caso di passaggio di regime fiscale, ai **fini IVA**, il momento impositivo si verifica alla data di emissione della fattura, in considerazione del fatto che l’art. 6, comma 4, del DPR n. 633/72, dispone che l’operazione si considera comunque effettuata al momento di emissione della fattura. Mentre, la ritenuta alla fonte, in considerazione di quanto disposto dall’art. 23, del DPR n. 600/73, **dev’essere operata all’atto del pagamento**.

Pertanto, come chiarito dalla Circolare n. 10/E/2016, nell’ipotesi in cui un soggetto che applica il regime forfetario emetta una fattura senza esercitare la rivalsa IVA, ed il corrispettivo sia incassato nell’anno successivo, nel quale il contribuente applica il regime ordinario, la fattura non andrà integrata con l’IVA.

Così, ad esempio le fatture emesse da un forfetario nell’anno 2022, ed incassate nel 2023, non dovranno essere integrate con l’IVA anche se il soggetto, per scelta o per legge, è fuoriuscito dal regime in commento. Il sostituto d’imposta, però, ha l’obbligo di operare la ritenuta alla fonte.

Al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di operare la ritenuta, è, quindi, necessario che l’operatore economico, ex forfetario, comunichi all’ente regionale, prima del pagamento, l’adozione del regime ordinario con la necessità di operare e versare la ritenuta da parte del sostituto d’imposta.

A tal fine, i moduli beneficiari sono stati integrati con tale avvertenza.

2. FLAT TAX INCREMENTALE - (ART 1 COMMI DA 55 A 57)

La Flat tax incrementale è una misura innovativa, limitata all’anno d’imposta 2023. Si tratta di un’imposta sostitutiva, nella misura del 15%, che si applica, in luogo delle aliquote ordinarie IRPEF e relative addizionali comunali e regionali.

Possono avvalersi della flat tax incrementale, solo per l’anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, di cui all’art. 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a condizione che il reddito prodotto nel 2023 sia superiore al più alto tra i redditi prodotti nei tre anni precedenti (2020-2021-2022),

più il 5%.

La base imponibile sulla quale sarà applicabile l'imposta sostitutiva non potrà comunque superare l'ammontare di 40.000 euro.

L'eventuale extra-reddito in esubero, pertanto, dovrà essere ugualmente assoggettato a IRPEF e relative addizionali.

3. CONTRASTO ALLE PARTITE IVA APRI E CHIUDI - ARTICOLO 1, COMMI 148

Con tale disposizione, viene rafforzata l'attività dei controlli previsti all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.

A tale scopo, l'Agenzia delle entrate dovrà effettuare specifiche **analisi del rischio** connesso **al rilascio di nuove partite Iva**. Qualora ritenga sussistere un rischio, inviterà il soggetto a presentarsi di persona in ufficio (art. 32, Dpr 600/1973) per esibire le scritture contabili obbligatorie (articoli 14 e 19 del DPR n. 600/1973, rispettivamente per imprese commerciali, società ed enti equiparati, e per esercenti arti e professioni), per consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività (articoli 4 e 5, Dpr 633/1972) nonché per dimostrare, sulla base di idonea documentazione, l'assenza dei profili di rischio individuati a seguito delle attività di analisi.

Se il contribuente non dà seguito all'invito oppure le scritture contabili e i documenti esibiti non attestano l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, professionale o artistica, ovvero non consentono di superare i profili di rischio individuati, l'ufficio, con apposito provvedimento, effettuerà la **cessazione della partita Iva**.

Dopo il provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, **solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni** dalla data del rilascio e **per un importo non inferiore a 50.000 euro**.

In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, **dovute a seguito di dette violazioni fiscali**, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del DPR n. 633/1972, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA (art. 11 comma 7-quater del Dlgs 471/1997).

Con l'emanazione di uno o più provvedimenti, da parte dell'Agenzia delle entrate, saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione (comma 150).

4. COMUNICAZIONI PIATTAFORME DI VENDITA ON LINE - ART. 1 COMMA 151

Il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate **nei confronti di un cessionario non soggetto passivo** dell'imposta sul valore aggiunto, è

tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

5. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI – ART. 1 - COMMI DA 153 A 159

La disposizione riguarda i debiti emergenti dalle **comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021**, con termine di pagamento non ancora scaduto alla data del primo gennaio 2023 (entrata in vigore della legge di bilancio) o recapitate in data successiva: le sanzioni sono ridotte al 3% e gli importi dovuti sono frazionabili fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Le stesse regole valgono pure per le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma.

In caso di mancato rispetto, anche solo in parte, delle scadenze, la definizione non produce effetti e le somme residue saranno iscritte a ruolo con applicazione delle sanzioni ordinarie.

In data 13/1/2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare 1/E per fruire della riduzione delle sanzioni dal 10 al 3%, per i pagamenti relativi alle comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari riguardanti le dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d'imposta, modello 770, dell'Irap e dell'Iva per gli anni 2019, 2020 e 2021 e i pagamenti rateali in corso al 1° gennaio 2023, anche se riferiti ad anni precedenti.

6. SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI - ART. 1 COMMI 166 E 167

Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, **di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una **somma pari a euro 200** per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il pagamento della suddetta somma è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

7. RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE – ART. 1 COMMI 174-178

La norma prevede un ravvedimento speciale, in deroga alla ordinaria procedura del ravvedimento operoso.

Concerne **i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate** e le violazioni diverse da quelle definibili di cui ai commi 153-165 e 166-173, pertanto, diverse da quelle formali e definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

E' dunque possibile regolarizzare le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 ed a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto, mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle **sanzioni**. Queste ultime **sono ridotte a un diciottesimo del minimo edittale** irrogabile.

Il versamento degli importi dovuti può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Le altre rate sono previste entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, con l'aggiunta degli interessi nella misura del 2 per cento.

La procedura si perfeziona rimuovendo le irregolarità od omissioni e versando l'intero debito ovvero la prima rata. Il mancato pagamento, anche solo in parte, di una rata entro il termine della successiva fa perdere il beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi decorrenti dal 31 marzo 2023.

Tale disposizione opera in parallelo rispetto alla disciplina del ravvedimento operoso, ex art. 13 del D. Lgs. 472/1997.

La differenza principale è rappresentata dal fatto che la sanzione da versare, ossia la riduzione applicabile rispetto alla sanzione per la violazione commessa, è indipendente dal termine trascorso rispetto alla scadenza originaria del versamento o dell'adempimento.

Un successivo provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate potrà definire le modalità di attuazione della norma.

8. CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – ART. 1, COMMA 276

Dal 2023 rappresenta il regime naturale per le imprese che realizzano ricavi annuali non superiori a 500mila euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero non superiori a 800mila euro, se esercenti altre attività.

9. ISEE PRECOMPILATO - ART. 1 COMMA 323

A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avverrà, prioritariamente, in modalità precompilata, accedendo al servizio online dell'INPS, nella sezione denominata "ISEE precompilato" con SPID, CIE o CNS.

Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, saranno individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

10. LIMITE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE – ART. 1 COMMA 384

E' stato innalzato da duemila a **cinquemila euro**, a decorrere **dal 1° gennaio 2023**, il valore soglia

raggiunto il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche.

11. EVENTO SISMICO 2012 IN EMILIA-ROMAGNA: PROROGA – ART. 1 COMMA 768

La legge di Bilancio 2023 contiene alcune misure in favore dei territori colpiti da eventi sismici e alluvionali dal 2012 in avanti.

In particolare, **ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza e le gestioni commissariali** concernenti le attività di ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma nel 2012.

ALTRE DISPOSIZIONI

DECRETO MILLEPROROGHE – DL N. 198/2022

È stato pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29.12.2022, il DL n. 198/2022, c.d. “Decreto Milleproroghe”, contenente una serie di “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”.

Fra le proroghe, si segnala il **rinvio, al 30 giugno 2023**, del termine per la presentazione della **dichiarazione IMU**, relativa all’anno d’imposta 2021, **da parte degli enti non commerciali pubblici** o privati, stabilito dall’art. 3, comma 1.

ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO PER LA DOMANDE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI O ECCEZIONALI - DPR N. 642/72 – TABELLA ART. 8-TER

Il DL n. 176/2022, convertito dalla Legge n. 6/2023, rubricato “*Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica*”, all’art. 12 comma 3 ha aggiunto alla Tabella allegata al decreto istitutivo dell’imposta di bollo, DPR n. 642/72, l’art. 8-ter con il quale si esentano dall’imposta le domande di contributi a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza.

L’art. 8-ter della Tabella allegata al DPR n. 642/72, infatti, recita: “**Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuata dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento**”.

DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA - PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 9652/2023 PUBBLICATO IL 12 GENNAIO 2023.

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, la bozza precompilata della dichiarazione Iva/2023 relativa all’anno d’imposta 2022, nell’applicativo web dal 10 febbraio 2023.

I contribuenti Iva potranno visualizzare, modificare, integrare, stampare e trasmettere la dichiarazione e versare l'eventuale imposta che risulta dovuta all'Erario.

La platea dei soggetti che riceverà, in via sperimentale, la precompilata è indicata nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 9652/2023 pubblicato il 12 gennaio 2023.

Ulteriori aggiornamenti saranno oggetto di successive comunicazioni.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Marina Orsi

[firmato digitalmente]